



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE – A.N.AC.

E

**ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO- ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E
CORRUZIONE**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, A.N.AC.), nella persona del suo Presidente Giuseppe Busia,

e

l'Associazione Avviso pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, nella persona del Presidente Roberto Montà,

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Visto il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ed in particolare l'art. 18 che istituisce presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che abbiano stipulato convenzioni con ANAC;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il Vademecum per la stipula di protocolli d'intesa tra l'Autorità e gli enti senza scopo di lucro del 10 ottobre 2024;

Considerato che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e del conferimento di incarichi;

Considerato che l'A.N.AC. considera la diffusione della cultura della legalità nella società civile, la promozione di comportamenti virtuosi e la sensibilizzazione su quanto la corruzione incida sulla vita economico-politica del Paese, oltre che sulla vita quotidiana dei cittadini e sul futuro delle giovani generazioni, i primari antidoti al fenomeno corruttivo;

Considerato che l'A.N.AC. ha, pertanto, interesse al coinvolgimento di soggetti privati competenti in materia e di consolidata esperienza, attivi sul territorio, in quanto soggetti intermedi più vicini alla cittadinanza e dunque in grado di contribuire efficacemente a diffondere la cultura della legalità ed anche corrette informazioni circa gli strumenti istituzionali a disposizione dei cittadini;

Considerato che l'Associazione Avviso pubblico, costituita tra Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, si impegna, secondo compiti e finalità definiti dallo Statuto, a diffondere la cultura della legalità nonché ad attivarsi nelle varie forme possibili nell'azione di prevenzione e di contrasto alla corruzione e alle diverse forme di illegalità e a promuovere trasparenza

Ritenuto dunque opportuno la collaborazione per contribuire a diffondere la cultura della legalità, della trasparenza e dell'etica nella pubblica amministrazione, nei settori produttivi e nella cittadinanza in generale,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

(Premesse e finalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2

(Impegni delle Parti)

Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e dell'etica nell'azione pubblica e nelle imprese.

ART. 3 (Oggetto)

Ai fini di cui all'articolo 2, le Parti si impegnano:

- a) a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e secondo gli specifici progetti elaborati o da elaborarsi, per la realizzazione di iniziative volte a favorire la prevenzione e il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese;
- b) a promuovere incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca che contribuiscano all'elaborazione di strumenti di prevenzione della cattiva amministrazione e alla diffusione di buone pratiche negli specifici settori maggiormente esposti al rischio della corruzione;
- c) a cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica.

Art. 4 (Attuazione dell'Accordo)

I Referenti designati dalle Parti sono:

- a. per l'Autorità Nazionale Anticorruzione: Consiglieria Laura Valli;
- b. per l'Associazione Avviso Pubblico: Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale dell'Associazione (mail: coordinatore@avvisopubblico.it)

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte. Le Parti concorderanno in specifici accordi attuativi i contenuti e le modalità operative delle singole iniziative in cui potrà articolarsi la collaborazione, al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo, da approvarsi nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuna Parte e da stipularsi nelle stesse forme del medesimo.

Art. 5 (Riservatezza delle informazioni e tutela dalla privacy)

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la massima riservatezza sui fatti, documenti e identità dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, di cui il personale possa venire a conoscenza durante le rispettive attività.

Nel corso delle attività congiunte di confronto e collaborazione, le Parti si impegnano ad evitare qualsiasi riferimento a fatti e nomi che possano anche indirettamente portare all'identificazione di specifiche segnalazioni o segnalanti.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 6 (Proprietà intellettuale)

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo appartiene alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

Art. 7 (Durata)

Il presente Protocollo è valido per tre anni solari dalla data di stipula. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'ANAC.

Art. 8 (Utilizzo dei loghi)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, comunque in assenza di scopi di lucro, diretti o indiretti, fermo restando quanto previsto dall'apposito regolamento in relazione all'utilizzo del logo dell'Autorità. L'esistenza del presente accordo e delle attività dallo stesso disciplinate non potranno in ogni caso essere utilizzate al fine di promuovere di fronte a terze attività aventi finalità commerciali o pubblicitarie o comunque dirette a creare vantaggi economici per le parti.

Art. 9 (Risoluzione delle controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 10 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per l'Associazione Avviso Pubblico: avisopubblico@pec.it;

Art. 11 (Norme finali)

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Giuseppe Busia

Associazione Avviso Pubblico

Il Presidente

Roberto Montà